



RELAZIONE PER L'AUDIZIONE IN COMMISSIONE GIUSTIZIA

INTERVENTO DELL'AVVOCATO MATTIA ALFANO –

Spettabile Commissione, ringraziando per l'invito in questa indagine conoscitiva, come legale facente parte dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, vado a trattare alcuni aspetti della proposta riforma sui quali trovo opportuno svolgere delle opportune analisi e considerazioni, anche, se non soprattutto, per il ruolo della vittima del reato.

Da sempre si dice che la persona offesa è ospite del processo penale.

Questo concetto non è vero: la vittima, che si costituisce parte civile ha interessi enormi che non possono essere ridotti ad una mera esigenza risarcitoria; una somma economica è spesso del tutto irrilevante per persone condannate all'ergastolo del dolore.

Si tratta, invero, degli interessi di persone che chiedono Giustizia e che nel nostro ordinamento vogliono avere una risposta chiara per vicende che in cui sono stati travolti, in cui si sono visti distruggere la propria quotidianità in modo spesso irreparabile: una risposta efficace non è soltanto fisiologica alla prevenzione di nuovi reati ma lenisce ferite enormi.

E questo deve essere un criterio che qualunque legislatore deve aver presente in ogni riforma legislativa.

Spesso si parla, infatti, di "giusto processo" tanto da trovare questo principio un



riconoscimento costituzionale: ecco io quest'oggi sono a ricordarVi che non c'è giustizia senza che alla vittima sia data giustizia.

Colgo, quindi, l'opportunità di essere quest'oggi da Voi per chiedere a gran voce una seria riflessione sulla necessità di dare valore costituzionale alla vittima del reato: soltanto così si potrà eliminare la critica di incostituzionalità ogni volta che vi troverete ad analizzare riforme legislative in favore dei diritti delle vittime.

Che ci sono, sono enormi e sono tutt'altro eventuali, come a volte si dice debbano essere le persone offese nel processo penale.

E per Giustizia occorre anche velocità: la risposta più tarda e più aumenta la sofferenza oltre ad essere criminologicamente pericolosa. Non è un caso che molti dei reati di femminicidio che abbiamo seguito in questi anni erano stati preceduti da campanelli di allarme non tanto minimizzati, quanti rimasti schiacciati dalle morse delle lungaggini processuali. Uno stalker che non vede muoversi la macchina della giustizia non percepisce la gravità delle conseguenze delle proprie condotte ed ogni volta sarà portato a compiere sempre un passo in più, pensando di essere impunito.

Ma senza andare ai casi più eclatanti di cronaca voglio parlarvi di un reato stradale che sto seguendo in questi giorni.

La vicenda è quella di Zoe Bassanini di Lodi una ragazzina coinvolta in un drammatico incidente con un automobilista contromano e sotto uso di sostanze alcoliche: Zoe ha perso il volto e dovrà convivere con queste ferite per il resto della propria giovane vita. A causa dei ritardi processuali la sua famiglia è entrata in un vortice di sofferenza che ha portato i genitori alla separazione e soltanto adesso, dopo la condanna dell'imputato, il padre e la madre si sono ritrovati e sono tornati a



vivere assieme.

Ecco quindi che accolgo con piacere i provvedimenti pensati in favore delle vittime specialmente per l'accessibilità al fascicolo in caso di decorrenza dei termini per le indagini: conoscere l'attività messa in campo dal pubblico ministero significa aiutare la vittima a comprendere i tempi fisiologici della giustizia ma soprattutto contribuisce alla possibilità che le vittime del reato possano autonomamente muoversi per agevolare e rendere più celeri le indagini.

Sul punto voglio ricordarvi l'attività che questo difensore ha prestato alla famiglia Magherini, il cui figlio era stato ucciso nelle strade di Firenze: i primi giorni dopo il fatto la difesa dei genitori si è fatta parte attiva raccogliendo a sommarie informazioni decine e decine di persone, che poi hanno contribuito al quadro probatorio su cui il Pubblico Ministero ha fondato le proprie accuse.

Spesso il polso della situazione è conosciuto dalla vittima molto più e meglio di quanto possano sapere gli organi di polizia giudiziaria: conoscere chi è stato sentito, che risposte sono state date, quali consulenti sono stati chiamati e con quali esiti significa rendere le parti processuali attive in un percorso che deve avere come faro guida quello di condurre ad una verità fattuale e non ad una verità processuale.

Sul punto, tuttavia, credo sia importante una riforma per il casellario giudiziale e dei carichi pendenti, per rendere parificate le capacità investigative. Spesso per capire l'attendibilità di un testimone è importante capirne i precedenti e se vi siano cause pendenti: ci può essere il teste mitomane che ha mille cause aperte come querelante. Così come ci può essere il teste che ha molti reati aperti della stessa indole per i quali si trova a rendere la sua deposizione. Apprezzare l'attendibilità di un testimone



significa anche capirne la personalità ed i precedenti, al momento inibiti alle parti processuali diverse della Procura, costituiscono un elemento indicatore importantissimo. Altrimenti questa riforma, che svela le carte in una fase anticipata, fornisce alle altre parti processuali una pistola senza proiettili.

Ritengo, poi opportuno muovere una critica alla paventata necessità di elezione di domicilio per il querelante: questo per nostra esperienza diretta non serve ed a volte dissuade le vittime. Sul punto vi ricordo una imputazione diventata procedibile a querela, le lesioni commesse da più persone. In questi casi, ad esempio per le baby gang le vittime hanno timore a sporgere querela per le conseguenze cui possono esporsi: l'elezione di domicilio per chi ha subito un reato come questo significa rendersi palesi e rintracciabili. Ma senza querela un fenomeno di serio allarme sociale rischia di rimanere senza risposta da parte dell'ordinamento.

Ritengo, poi, opportuno, introdurre per i reati previsti nel "Codice rosso" la figura del difensore d'ufficio per la vittima: infatti, sono state previste tantissime attività strettamente tecniche per chi ha subito questi gravissimi reati che rischiano di rimanere senza risposta se chi si trova a denunciare è sprovvisto di un avvocato che possa fornire l'aiuto necessario a far valere i diritti previsti dalla vigente normativa.

Infine nella riforma si parla di rito abbreviato e qui per noi dell'Osservatorio questo è un tema caldo, caldissimo, su cui vi invito ad una ampia riflessione.

In cambio di uno sconto di pena consistente (un terzo, secco), l'imputato si fa giudicare sulla base degli elementi raccolti dal Pubblico Ministero.

Molti sono i problemi: è un sistema che è stato pensato per una fase processuale in



cui le indagini potevano essere condotte solo dal Pubblico Ministero.

Da qualche anno anche i difensori possono svolgere investigazioni difensive, allegare i verbali di quanto raccolto cinque giorni prima dell'udienza in un fascicolo al Giudice per Indagini Preliminari, ed il Pubblico Ministero e le parti civili si trovano così un rito abbreviato, allo “stato degli atti”, senza possibilità di replicare alle acquisizioni successive. Il tutto continuando a beneficiare di uno sconto del terzo della pena, senza che sia stata fornita alcuna attività di risarcimento, di riparazione o anche solo di comprensione del disvalore della propria condotta.

Il criterio principe per stabilire la legittimità costituzionale di una norma è la sua ragionevolezza ed a nostro avviso è irragionevole un rito che da trent'anni sta facendo venir meno la *ratio* generale preventiva di tutto il sistema penale: se la punizione deve spaventare chi commette un reato per le possibili conseguenze che potrebbe subire, non ha alcun senso, è irragionevole, un rito che assicura a tutti gli imputati, a prescindere dalla gravità della propria condotta, da quanto terribili siano i delitti commessi, uno sconto così elevato che, sommato alle riduzioni di pena in fase esecutiva e agli istituti premiali, di fatto rendono la pena un miraggio.